

MOZIONE DEL 08/07/2014

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI E RELATIVO REGOLAMENTO

Una delle caratteristiche comuni del nostro programma con quello della maggioranza è quella di voler garantire ai cittadini medicinesi la continuità della "tradizione di inclusività" verso tutti i cittadini, stando al passo con la rapida e continua evoluzione della società e dei suoi usi e costumi. Per far sì che Medicina non rimanga indietro proprio sulla tutela dei diritti civili e in attesa dell'emanazione di regolamenti a livello nazionale, chiediamo all'Amministrazione Comunale di istituire il Registro delle Unioni Civili tramite approvazione di opportuno regolamento.

Abbiamo esaminato numerosi regolamenti al riguardo e proponiamo di adottare il seguente regolamento, del tutto simile nelle sue parti a quello adottato nel 2013 a Budrio, in modo da garantire ai cittadini del territorio regole il più possibile uniformi. Troviamo questo regolamento molto snello ed esauriente.

Ci auguriamo che questo passaggio non venga ostacolato dalla maggioranza poiché riteniamo sia sempre il momento giusto per parlare della tutela dei diritti dei cittadini e soprattutto visto che il progetto riflette in pieno la "tradizione di inclusività" che l'amministrazione vuole portare avanti.

REGOLAMENTO:

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Medicina, al fine di riconoscere i diritti di cui all'art. 2 della Costituzione Italiana nell'ambito della coppia, tutela le unioni civili e pone in essere azioni positive per favorire le pari opportunità e l'integrazione delle stesse nel contesto sociale.
2. Gli atti ed i regolamenti dell'Amministrazione Comunale prevedono condizioni di accesso e di fruizione dei servizi non discriminatorie per le unioni civili, introducendo apposita disciplina, in via prioritaria nei seguenti ambiti:
 - a) formazione, scuola, servizi educativi e sport;
 - b) politiche per i giovani, per i genitori e per gli anziani;
 - c) casa;
 - d) diritti e partecipazione.
3. Per i fini di cui ai commi precedenti il Comune di Medicina istituisce il Registro amministrativo delle Unioni Civili, all'interno del quale sono registrate le coppie che volontariamente ne fanno richiesta.

ART. 2 - Registro delle unioni civili

1. Ai fini della registrazione di cui all'art. 1 c. 3 del presente regolamento, si definisce "Unione Civile" una coppia di persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, coabitanti e residenti nel Comune di Medicina:
 - a) legate tra loro da vincoli affettivi, ma non giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela);
 - b) legate tra loro per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale; ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 223/1989 ss.mm.ii. "Nuovo regolamento dell'anagrafe della popolazione residente".
2. Rappresenta motivo ostativo alla registrazione la sussistenza di vincoli giuridici quali matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ovvero l'iscrizione ad altri registri per il riconoscimento delle unioni civili. E' consentita la registrazione per le persone coniugate purché in presenza dell'annotazione di separazione personale sull'atto di matrimonio.
3. Il Registro amministrativo delle Unioni Civili è conservato presso l'Ufficio di Stato Civile, che provvede all'iscrizione sulla base di una richiesta sottoscritta da entrambi i componenti della coppia, completa della dichiarazione di possesso dei requisiti. L'ufficio competente effettua l'iscrizione previa verifica delle risultanze anagrafiche; può inoltre disporre il controllo dell'effettiva convivenza dei richiedenti.
4. Gli iscritti sono tenuti a comunicare all'ufficio competente le variazioni rilevanti ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel registro.
5. La cancellazione dal registro può avvenire d'ufficio per emigrazione ad altro comune,

cessazione della coabitazione o decesso. Qualora invece vengano meno i rapporti affettivi la cancellazione avviene su richiesta di uno o di entrambi i componenti la coppia. Se la richiesta è di una sola parte, il Comune provvede a inviare all'altro componente la comunicazione di cancellazione. La cancellazione dal Registro non comporta alcun effetto automatico sulla posizione anagrafica dei soggetti interessati.

6. In caso di decesso di una delle parti, i benefici attribuiti dal Comune di Medicina alla coppia iscritta nel registro come unione civile sono confermati nei confronti del convivente superstite, previa verifica del permanere degli eventuali ulteriori requisiti.

ART. 3 - Attestazione

1. Al termine dell'iscrizione l'Ufficiale di Stato Civile rilascia agli interessati un attestato di iscrizione nel Registro amministrativo delle unioni civili istituito nel Comune di Medicina.
2. Gli interessati al fine dell'ottenimento di servizi/benefici erogati dal Comune di Medicina possono dichiarare l'iscrizione nel registro nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui al DPR 445/2000.

Firmatari della mozione: Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

Kim Bishop



Emanuele Longhi



Cristian Cavina



Michele Cattani

